

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con delibera consiliare n° 20 del 29/04/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 31/05/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 27/02/2025

Indice

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	6
Articolo 2 – Disposizioni Generali.....	6
Articolo 3 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 4 – Soggetto attivo.....	8
Articolo 5 – Soggetto passivo.....	8
Articolo 6 – Competenze.....	8
Articolo 7 – Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone.....	9
Articolo 8 – Classificazione del comune e divisione del territorio comunale.....	10
TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	10
CAPO I – Disposizioni generali sulle concessioni.....	10
Articolo 9 – Disposizioni generali in materia di occupazione.....	10
Articolo 10 – Titolarità della concessione.....	11
Articolo 11 – Tipi di occupazione.....	11
Articolo 12 – Occupazioni occasionali.....	12
CAPO II – Disposizioni procedurali sulle occupazioni di suolo pubblico.....	12
Articolo 13 – Rilascio delle concessioni.....	12
Articolo 14 – Concessioni.....	13
Articolo 15 – Istanze d’urgenza.....	14
Articolo 16 - Rinnovo, voltura e disdetta della concessione.....	15
Articolo 17 – Estinzione della concessione.....	15
Articolo 18 – Occupazioni abusive.....	15
CAPO III – Particolari tipologie di occupazione.....	16
Articolo 19 - Passi carrabili e accessi a raso.....	16
Articolo 20 – Manifestazioni ed eventi.....	17
Articolo 21 – Attività di propaganda elettorale.....	17
Articolo 22 – Occupazioni per traslochi.....	17
Articolo 23 – Occupazione con elementi di arredo.....	17
Articolo 23 bis – Occupazione con espositori.....	18
Articolo 24 – Spettacoli viaggianti.....	18
Articolo 25 – Attività artistiche di strada.....	19
Articolo 26 – Operatori del proprio ingegno.....	19
Articolo 27 – Mercati straordinari.....	19
Articolo 28 – Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni.....	19
Articolo 29 – Occupazioni presso giardini e parchi pubblici e di pubblica utilità.....	20
Articolo 30 – Occupazioni del soprassuolo.....	20
Articolo 31 – Occupazioni per lavori edili.....	20
Articolo 32 – Occupazioni a sviluppo progressivo.....	20
Articolo 33 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	21
Articolo 34 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	21
CAPO IV – Dehors e Chioschi.....	21
SEZIONE I - DEHORS.....	21
Articolo 35 – Definizioni e classificazioni.....	21
Articolo 36 – Localizzazione sul territorio comunale.....	22
Articolo 37 – Caratteristiche e limiti dimensionali per l’installazione di dehors.....	22
Articolo 38 – Procedimento per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors.....	22
Articolo 39 – Modalità di gestione delle strutture, orari e prescrizioni inserite in concessione.....	23

Articolo 40 – Garanzie.....	23
Articolo 41 – Durata delle concessioni, proroga e nuova concessione.....	24
Articolo 42 – Revoca delle concessioni.....	24
Articolo 43 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors e sanzioni.....	25
Articolo 44 – Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors.....	25
SEZIONE II - CHIOSCHI.....	27
Articolo 45 – Definizioni.....	27
Articolo 46 – Localizzazione sul territorio comunale e titoli abilitativi.....	27
Articolo 47 – Installazione su suolo pubblico.....	28
Articolo 48 – Cauzione.....	29
Articolo 49 – Subingressi e cessazioni.....	29
Articolo 50 – Divieti.....	29
CAPO V – Tariffa e canone relativi alle occupazioni.....	29
Articolo 51 – Determinazione della tariffa.....	29
Articolo 52 – Determinazione del canone.....	30
Articolo 53 – Dimensioni dell’occupazione.....	31
Articolo 54 – Occupazioni non assoggettate al canone.....	31
Articolo 55 – Riduzioni del canone.....	32
Articolo 56 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	33
Art. 56 bis – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.....	34
Articolo 57 – Agevolazioni.....	34
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	35
CAPO I – Disposizioni generali sulla diffusione dei messaggi pubblicitari.....	35
Articolo 58 – Disposizioni generali in materia di pubblicità.....	35
Articolo 59 – Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	35
Articolo 60 – Cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.....	36
Articolo 61 – Cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata.....	36
Articolo 62 – Preinsegne.....	36
Articolo 63 – Insegne di esercizio.....	37
Articolo 64 – Caratteristiche delle tende.....	37
Articolo 65 – Pubblicità luminosa.....	37
Articolo 66 – Impianto di pubblicità o propaganda.....	38
Articolo 67 – Distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari.....	38
Articolo 68 – Disposizioni comuni ai precedenti articoli.....	39
Articolo 69 – Pubblicità sui veicoli.....	39
Articolo 70 – Mezzi pubblicitari abusivi.....	40
Articolo 71 – Piano generale degli impianti pubblicitari.....	40
CAPO II – Disposizioni procedurali sulla diffusione dei messaggi pubblicitari.....	41
Articolo 72 – Presentazione della domanda e competenza al rilascio dell’autorizzazione.....	41
Articolo 73 – Presentazione della domanda al Comune.....	41
Articolo 74 – Rilascio dell’autorizzazione.....	42
Articolo 75 – Interventi di sostituzione e modifica.....	42
Articolo 76 – Termine di validità dell’autorizzazione.....	43
Articolo 77 – Rinnovo dell’autorizzazione.....	43
Articolo 78 – Subingresso.....	43
Articolo 79 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	43
Articolo 80 – Decadenza dell’autorizzazione.....	44
Articolo 81 – Revoca dell’autorizzazione.....	44
Articolo 82 – Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del territorio	

comunale ed in vista di strade comunali.....	44
CAPO III – Particolari tipologie di messaggi pubblicitari.....	44
Articolo 83 – Pubblicità nei cantieri.....	44
Articolo 84 – Pubblicità fonica itinerante.....	45
Articolo 85 – Volantini.....	45
Articolo 86 – Pubblicità sulle transenne parapetonali.....	45
Articolo 87 – Casi Particolari.....	46
CAPO IV – Tariffa e canone relativi alle esposizioni pubblicitarie.....	46
Articolo 88 – Criteri per la determinazione del canone per l’esposizione dei messaggi pubblicitari	46
Articolo 89 – Esoneri ed esenzioni.....	47
Articolo 90 – Riduzioni e maggiorazioni.....	48
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	50
Articolo 91 – Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	50
Articolo 92 – Tipologia degli impianti delle affissioni.....	50
Articolo 93 – Impianti privati per affissioni dirette.....	50
Articolo 94 – Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni.....	50
Articolo 95 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni.....	51
Articolo 96 – Affissioni abusive.....	51
Articolo 97 – Riduzioni.....	52
Articolo 98 – Esenzioni.....	52
TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	53
Articolo 99 – Modalità e termini per il pagamento del canone.....	53
Articolo 100 – Rimborsi per rimozione anticipata.....	54
Articolo 101 – Accertamenti – Recupero canone – Rimborsi.....	54
Articolo 102 – Sanzioni e indennità.....	54
Articolo 103 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	55
Articolo 104 – Autotutela.....	56
Articolo 105 - Riscossione coattiva.....	56
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	56
Articolo 106 – Disposizioni finali e transitorie.....	56
ALLEGATI.....	56
ALLEGATO A: Classificazione del Comune in categorie in relazione alle occupazioni di suolo pubblico.....	56
ALLEGATO B: Classificazione del Comune in categorie in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari.....	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 nel rispetto della potestà regolamentare, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", previsto dai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, di seguito denominato "canone".
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 – Disposizioni Generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal Regolamento.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o all'esposizione del messaggio pubblicitario equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone e':

- a) L'occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

Ai fini del presente regolamento per "**diffusione di messaggi pubblicitari**" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera

- b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie e durata comune per la configurazione dei citati presupposti, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo è il Comune.
2. Il Comune di Gambettola, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2020, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici;
5. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune di Gambettola dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 6 – Competenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per la corretta gestione del canone, sono individuate le seguenti competenze, fatta salva la necessaria collaborazione tra gli uffici:
 - a) Il settore Assetto del Territorio è competente per l'emissione del provvedimento concessorio o autorizzativo, nonché per la disposizione di eventuali revoche o decadenza dello stesso, nei seguenti casi:
 1. l'ufficio SUAP – Attività produttive è competente per i provvedimenti inerenti tutte le occupazioni di suolo pubblico, permanenti e non, ad eccezione di quelle indicate ai punti a2);
 2. l'ufficio Lavori Pubblici è competente per i provvedimenti inerenti l'occupazione di suolo pubblico conseguente ad attività edilizia;
 - b) La Polizia Locale è competente alla verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e delle disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine al rilascio delle concessioni, anche mediante il rilascio di idonei pareri preventivi.
 - c) L'Ufficio tributi è competente alla liquidazione del canone oltre all'irrogazione di atti connessi all'accertamento e alla riscossione dell'entrata.

Articolo 7 – Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in categorie approvate con delibera consiliare, la cui differenza di tariffa standard tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 30%;
 - b) Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area.
3. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
 - b) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
 - c) I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono espressi in prima applicazione in sede regolamentare e successivamente con delibera di Giunta Comunale;
 - d) Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.
4. Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari e si arrotonda al metro quadrato superiore per le frazioni di esso.
5. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione;
6. In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
7. La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui

all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n.160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

Articolo 8 – Classificazione del comune e divisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, è suddiviso nelle categorie come da elencazione di cui all'allegato A del presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
2. Ai fini della diffusione dei messaggi pubblicitari il territorio comunale contempla un'unica categoria, che si qualifica centro abitato ed è individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285.
3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
 - a) **ALLEGATO A:** classificazione per "CATEGORIE" e precisamente 1^ CATEGORIA: CENTRO ABITATO e 2^ CATEGORIA: AREE PERIFERICHE in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione.
 - b) **ALLEGATO B:** classificazione per "CATEGORIE" e precisamente 1^ CATEGORIA: CENTRO ABITATO per la diffusione di messaggi pubblicitari.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – Disposizioni generali sulle concessioni

Articolo 9 – Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso, nonché libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che eccedono rispetto alla superficie dell'area concessionata, limitatamente alla sola parte eccedente, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 5.

5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. È posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.
10. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 10 – Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, anche se occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 11 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del

rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. È fatta salva la possibilità per il Comune di modificare o revocare le concessioni per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 12 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta fatta pervenire, almeno cinque giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune con Associazioni e/o privati e viceversa non necessita di specifica concessione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – Disposizioni procedurali sulle occupazioni di suolo pubblico

Articolo 13 – Rilascio delle concessioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità

dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
8. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 12, comma 2.

Articolo 14 – Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'Ufficio Tributi procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica e il conseguente divieto di occupazione.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio Tributi. Ad avvenuto pagamento l'ufficio competente potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
9. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.
11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 15 – Istanze d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia locale, con adeguata motivazione e documentazione a corredo, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione on-line della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso altra modalità prevista dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 102 comma 3 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.
3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 16 - Rinnovo, voltura e disdetta della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rinnovabile con le stesse modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e, dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Nel caso di occupazioni temporanee, il periodo complessivo di occupazione non può superare, compresi i periodi di rinnovo, il tempo massimo di un anno.
2. La concessione permanente può essere volturata, entro 30 giorni dall'avvenuto subingresso, a qualsiasi titolo nella attività, previa apposita istanza.
3. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale del concessionario, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione.

Articolo 17 – Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, senza che sia stata presentata istanza di volturazione nei tempi e con le modalità previste dal presente regolamento;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
 - e) la cessazione dell'attività;
2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine, l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 18 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall'occupazione abusiva del suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50% considerando permanenti l'occupazione realizzata con manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea l'occupazione effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 1 comma 821 lett. g) L. 160/2019. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III – Particolari tipologie di occupazione

Articolo 19 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n. 265/1992 Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992 Art. 44 – 45 - 46 – 120) sono assoggettate al canone in unica soluzione al momento del rilascio della concessione.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica (art. 1 comma 824 L. 160/2019).
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le

modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

Articolo 20 – Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata nella forma e con i tempi disciplinati dal presente regolamento. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicare la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

Articolo 21 – Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 22 – Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale, salvo quanto previsto dal successivo art. 54 c. 1 lett. n).

Articolo 23 – Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade,

lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico non è richiesta per le occupazioni inferiori ai 0,5 mq.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
5. Per tali occupazioni si applica l'esonero come previsto dall'art. 54 comma 1 lett. e).

Articolo 23 bis – Occupazione con espositori

1. I titolari delle attività commerciali possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esposizione di campionatura di merce.
2. La concessione è rilasciata purché conforme al codice della strada e sempreché non sia di intralcio ai flussi pedonali.
3. E' vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno di espositori oggetto di concessione.
4. Alle edicole è consentita l'esposizione di "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo.
5. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, degli espositori utilizzati per l'esposizione della merce.
6. Non è consentito l'utilizzo di bacheche o altri espositori a parete su edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.LGS n. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 24 – Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla Legge 18 marzo 1968 n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle

disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante sono considerate nella misura prevista dall'articolo 53 del presente regolamento.

Articolo 25 – Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti, in particolare il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 34/2015 e successivamente modificato.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo (per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua) per una durata non superiore 60 minuti;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana, in particolare all'art. 15-bis.

Articolo 26 – Operatori del proprio ingegno

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita di beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.

Articolo 27 – Mercati straordinari

1. I mercati straordinari sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale approvato con Delibera di C.C. n. 48/2002 e s.m.i.

Articolo 28 – Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree

limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento.

Articolo 29 – Occupazioni presso giardini e parchi pubblici e di pubblica utilità

1. L'occupazione presso giardini e parchi pubblici e di pubblica utilità può essere richiesta per lo svolgimento di attività all'aperto, quali attività sportive o comunque legate al benessere psico fisico della persona.
2. L'interessato è tenuto a presentare istanza all'ufficio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'occupazione, allegando planimetria e indicando l'area che si intende occupare, la finalità di utilizzo della stessa, la superficie totale, i dispositivi da collocare e il tempo di occupazione.
3. L'area massima concedibile a ciascun richiedente è pari al 20% della superficie libera disponibile. Le attività non potranno coinvolgere più di 15 persone a turno, compresi istruttori e organizzatori. I gruppi contemporaneamente presenti nello stesso parco o giardino non potranno essere più di quattro, comunque tenuto conto anche delle dimensioni totali dall'area.

Articolo 30 – Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica concessione per l'occupazione del suolo pubblico non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 31 – Occupazioni per lavori edili

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico. La sua istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza dell'occupazione.
5. Nello svolgimento dei lavori edili dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
6. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 32 – Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di

concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 33 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, come previsto dal successivo art. 52 c.6.

Articolo 34 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori definiti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

CAPO IV – Dehors e Chioschi

SEZIONE I - DEHORS

Articolo 35 – Definizioni e classificazioni

1. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni per la posa in opera né per la rimozione, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande e in prossimità di attività artigianali esercitate in chioschi ed in locali siti in edifici.

2. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli, sedie e panchine, eventualmente su pedana, ombrellone, fioriere ed elementi di delimitazione;
 - b) tipologia 2: tipologia 1 con coperture/ripari.
3. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono così classificate:
 - a) permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 36 – Localizzazione sul territorio comunale

1. L'installazione dei dehors è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale, su aree pubbliche e di uso pubblico, con esclusione delle carreggiate stradali, previo rilascio della relativa concessione. Nelle vie di Corso Mazzini e Via Pascucci è ammissibile solo la tipologia 1.
2. Sono ammissibili installazioni in aree destinate alla sosta di autoveicoli ubicate in prossimità della attività cui sono pertinenti; in tal caso, l'occupazione è limitata a massimo due posti auto.

Articolo 37 – Caratteristiche e limiti dimensionali per l'installazione di dehors

1. Quanto ai pubblici esercizi o attività svolte in forma artigiana di produzione e vendita di prodotti alimentari installati su tutto il territorio (suolo pubblico e privato), in chioschi o all'interno di locali siti in edifici, è consentita la possibilità di collocare dehors sull'area ottenuta in concessione permanente o temporanea, di ampiezza non superiore al 100% della superficie dell'attività. Inoltre, è possibile richiedere un'ulteriore area di occupazione, nel periodo dal primo giorno di aprile al 31 ottobre, di dimensioni non superiori al 100% della superficie dell'attività.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità delle attività indicate ai punti precedenti, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
3. Nel caso in cui l'occupazione interessi un fronte superiore a quello delle vetrine della attività cui afferisce, il rilascio della concessione è subordinato all'assenso del proprietario o del gestore della attività interessata, da prodursi per iscritto al momento della domanda di rilascio della concessione. Il predetto assenso è revocabile in ogni momento, con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio competente. Entro 90 giorni dalla revoca, il concessionario deve provvedere alla rimozione del dehors o della parte di dehors per cui l'assenso alla installazione è stato revocato.
4. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito uno spazio libero sul marciapiede non inferiore a metri 2,00.
5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni, nonché tutte le altre norme previste dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, ecc...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
7. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali, salva specifica autorizzazione.

Articolo 38 – Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda in bollo, da parte del titolare dell'attività, corredata da planimetria, ove va evidenziata la superficie che si chiede di occupare, contenente

indicazione delle misure di ingombro in relazione agli spazi circostanti, nonché, dalla dichiarazione circa il rispetto dell'art. 44, in relazione alle caratteristiche degli elementi che compongono il dehors.

2. Ove l'occupazione interessi un fronte superiore a quello delle vetrine della attività cui afferisce, alla domanda occorre allegare l'assenso scritto del gestore della attività interessata.
3. La domanda è smistata per competenza all'Ufficio Attività Economiche, competente al rilascio della concessione e, per conoscenza, agli uffici comunali di Polizia Locale e Lavori Pubblici, per l'espressione di un parere entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della istanza di rilascio della concessione. Si considera acquisito l'assenso di chi non esprime parere nel termine su indicato.
4. Qualora l'Ufficio procedente, anche sulla base dei pareri formulati, ritenga necessario richiedere integrazioni, avanza la relativa domanda, attribuendo un termine massimo di 10 giorni per la presentazione di quanto richiesto, nel corso dei quali i termini del procedimento rimangono sospesi. Scaduto infruttuosamente il termine, la domanda di rilascio della occupazione si intende rinunciata.
5. A seguito di risultanze favorevoli all'installazione di dehors, il competente settore comunica l'esito dell'istruttoria, indicando l'importo del canone patrimoniale calcolato sulla base del presente regolamento, per il primo anno di occupazione, in caso di occupazione permanente e per l'intero periodo di occupazione, in caso di occupazione temporanea, specificando che il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento del relativo canone, nonché alla costituzione della garanzia di cui all'art. 40, ove prevista.
6. La durata del procedimento per la collocazione dei dehors di tipologia 1 è stabilita in 30 giorni.
7. La durata del procedimento per la collocazione dei dehors di tipologia 2, è stabilita in 60 giorni.
8. L'eventuale sostituzione, nel corso di validità della concessione, di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti non richiede nuove autorizzazioni.

Articolo 39 – Modalità di gestione delle strutture, orari e prescrizioni inserite in concessione

1. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione e di servizio svolte nei dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzate si devono interrompere dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
Nel periodo dal 1 Maggio al 31 Ottobre, nonché nel periodo della celebrazione del Carnevale di Gambettola (Settimana Gambettolese), l'orario di interruzione della fruibilità dei dehors è dalle ore 01.00 alle ore 06.00.
2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors e in occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors della tipologia 2.
3. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Nella concessione è sempre inserito, tra le prescrizioni, il riferimento all'art. 5 bis del Regolamento di Polizia Urbana in vigore, nonché, al ricorrere dei presupposti, all'art. 18 bis dello stesso regolamento, in materia di divieto di fumo nei giardini e nei parchi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto al rispetto di qualsiasi altra prescrizione specificamente inserita nell'atto di concessione.

Articolo 40 – Garanzie

1. Per i dehors di tipologia 2, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria o deposito cauzionale, per un importo forfettariamente fissato in euro 2.000,00, che dovrà avere scadenza non anteriore a sei mesi successivi alla scadenza della concessione del suolo pubblico.

2. Essa sarà svincolata entro tre mesi dall'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.
3. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nel titolo, l'interessato sarà diffidato ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorsi i quali si darà corso alla escussione della fideiussione o del deposito cauzionale.

Articolo 41 – Durata delle concessioni, proroga e nuova concessione

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico in forma permanente può essere rilasciata per la durata massima di anni 5.
2. La proroga della concessione per occupazione temporanea può essere concessa una sola volta, a condizione che il tempo di occupazione non superi, nel complesso, la durata di un anno. La proroga deve essere richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione.
3. Una nuova richiesta di concessione per occupazione temporanea avente ad oggetto il medesimo luogo di occupazione può essere avanzata dal concessionario, decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della precedente concessione.
4. Qualora la richiesta di nuova concessione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione è da intendersi sostituita da autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.
5. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, il Comune provvederà, addebitando le spese all' esercente.

Articolo 42 – Revoca delle concessioni

1. La concessione è revocata dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) in caso di accertata violazione da parte delle autorità competenti delle prescrizioni indicate in concessione o di qualsiasi altra richiamata dal presente regolamento. In tal caso, la revoca è disposta a seguito della seconda violazione, accertata nel termine di mesi 6 dalla precedente.
 - b) in caso di mancato pagamento del canone entro il termine prescritto. In tal caso, il concessionario viene invitato a provvedere al pagamento nel termine di 15 giorni, scaduti infruttuosamente i quali la concessione viene revocata.
 - c) in caso di modificazioni alla tipologia o caratteristiche del dehors per come autorizzato. In tal caso, il concessionario viene invitato a provvedere al ripristino nel termine di 15 giorni, scaduti infruttuosamente i quali la concessione viene revocata.
 - d) in caso di disturbo alla quiete pubblica a causa delle attività svolte nel dehors, accertata dalle autorità competenti. In tal caso, la revoca è disposta a seguito della seconda violazione, accertata nel termine di mesi 6 dalla precedente.
2. In caso di revoca per i motivi sopra elencati, il concessionario non ha diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di canone di occupazione. Inoltre, la domanda di nuova concessione non può essere ripresentata dallo stesso soggetto o da soggetto a lui riconducibile prima che siano decorsi 3 mesi dalla revoca della precedente.
3. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione e al comune, almeno 4 mesi prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

4. In caso di urgenza, da comprovare dettagliatamente, il termine di cui al periodo precedente può essere derogato, ma non può comunque essere inferiore a 15 giorni.
5. Il concessionario ha diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di canone, sempre che la sospensione della concessione si protragga per almeno 30 giorni ininterrottamente.

Articolo 43 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors e sanzioni

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.
4. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). In via generale, per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.
5. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze approvato con delibera di C.C. n. 35 del 27/06/2003.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si fa riferimento alle previsioni generali contenute nel presente regolamento.

Articolo 44 – Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors

TIPOLOGIA 1

TAVOLI, SEDIE E PANCHINE SU PEDANA E OMBRELLONI, FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Manufatti adottabili:

- a) fioriere;
- b) recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

Qualora le fioriere siano poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

Nel caso in cui le fioriere siano poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.

Le fioriere devono essere sempre piantumate.

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,10 e, qualora costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta.

I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,50 e dovranno essere totalmente trasparenti. Possono costituire recinzione o essere aggiunte ad esse.

Sono ammessi rampicanti su graticci, purché non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 1, CON COPERTURA E/O RIPARI

Le coperture possono essere costituite da strutture staccate, piane o inclinate.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi. A garanzia di visibilità anche notturna gli elementi verticali devono essere evidenziati con appositi segnalatori catarifrangenti.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

CARATTERISTICHE GENERALI E MATERIALI

TAVOLI E SEDIE

Sono da privilegiare strutture leggere, in legno o metallo, con sedute preferibilmente in tela e colori e toni in armonia con il contesto. L'ammissibilità di altri materiali è funzionale all'inserimento nel contesto e deve essere supportata da motivazioni che ne dimostrino la compatibilità.

PEDANE E PAVIMENTAZIONI

Per pavimentazioni a raso si intendono quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle devono essere opportunamente distanziate fra loro, al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Le pedane devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili).

Per la predisposizione di pedane è da privilegiare l'uso di parquet o, in ogni caso, di materiale liscio, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette o materiali simili.

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

La scelta delle forme e dei materiali è strettamente correlata al contesto urbano in cui ne è previsto l'inserimento e deve essere supportata da idonee valutazioni di ordine estetico e funzionale.

Qualunque sia la scelta effettuata i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni.

Le piante, resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato, non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. E' da prediligere l'uso di materiali naturali preferibilmente con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta. I vetri devono essere antisfondamento; è ammesso l'uso del policarbonato.

COPERTURE E OMBRELLONI

Le strutture dovranno essere costituite da:

- a) sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;
- b) tessuto: tela, tessuto acrilico;
- c) colori: nel centro storico si limiteranno alle tonalità avorio e bianco in tinta unita.

RISCALDAMENTO

Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

ILLUMINAZIONE

Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D.Lgs. n. 547/55, L. 46/90 e con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, e rispondere ai requisiti di cui alla vigente normativa regionale in materia di inquinamento luminoso. Eventuali faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile, posizionati sopra alle vetrine in numero non superiore a due per vetrina e con sporgenza non superiore a 0,50 mt.. Lanterne ed appliques, con sporgenza non superiore a 0,60 mt. ed altezza non superiore a 2,20 mt., possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi.

MATERIALI

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

SEZIONE II - CHIOSCHI

Articolo 45 – Definizioni

1. Si definiscono chioschi le strutture ed i manufatti edilizi di modeste dimensioni installabili per tempi determinati su suolo pubblico e privato destinati all'esercizio di attività commerciali ed artigianali al di fuori delle aree mercatali.
2. I manufatti vengono classificati in due categorie, in base agli usi in essi consentiti ed alle conseguenti caratteristiche costruttive e funzionali:
CHIOSCHI, in cui è ammesso esercitare attività di preparazione e vendita di prodotti alimentari e pubblici esercizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
EDICOLE, in cui è ammessa la vendita di:
a) Giornali/libri
b) Fiori
3. E' escluso l'esercizio di qualsiasi altra attività artigianale e/o commerciale.

Articolo 46 – Localizzazione sul territorio comunale e titoli abilitativi

1. E' ammessa l'installazione in tutti gli ambiti urbanizzati, in aree con facilità di accesso pedonale e carrabile e negli ambiti del territorio rurale sugli assi della viabilità principale.
2. Non è consentito l'insediamento di chioschi e/o edicole per l'esercizio di attività dello stesso tipo a distanze inferiori a 100 metri fra le stesse.

3. Nelle aree pubbliche e private immediatamente prospicienti il cimitero e lungo via Consolata non è ammesso l'insediamento di chioschi e di edicole, con la sola eccezione delle rivendite di fiori.
4. L'installazione di chioschi su suolo pubblico e su suolo privato è soggetta a permesso di costruire; la modifica e l'installazione di elementi accessori in chioschi su suolo pubblico sono soggette a SCIA o Comunicazione di inizio lavori in funzione delle modifiche da apportare. Le caratteristiche costruttive e dimensionali, nonché la documentazione da allegare alla istanza sono definite nel Regolamento Edilizio vigente.
5. L'installazione di chioschi o edicole su suolo pubblico, in particolare su marciapiedi, non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale. Nelle immediate vicinanze delle suddette strutture dovrà essere previsto uno spazio di sosta per almeno due posti auto; potranno allo scopo essere computati anche parcheggi pubblici già esistenti purché situati in un intorno orientativo di 50 ml.
6. Non sono ammesse installazioni nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante ed in aree adiacenti a fonti di insalubrità ed inquinamento.
7. Non sono ammesse installazioni a ridosso di edifici o manufatti vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Articolo 47 – Installazione su suolo pubblico

1. Nel caso di installazione su area di proprietà comunale il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento di concessione di suolo pubblico è rilasciato, entro sessanta giorni dalla richiesta, per un periodo massimo previsto dalla normativa vigente ed è subordinato al pagamento del canone unico patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento lo smontaggio del chiosco o edicola a cura e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il privato possa esigere alcunché. In tal caso sono a carico dell'Amministrazione le spese di ripristino dei luoghi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla individuazione di un'altra area idonea all'insediamento.
4. La comunicazione della revoca della concessione di suolo pubblico per pubblica utilità dovrà essere notificata dal Comune all'interessato almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, fatte salve cause contingibili ed urgenti, da motivare adeguatamente.
5. La concessione è revocata in caso di:
 - a) mancato pagamento del canone unico patrimoniale secondo quanto previsto dal presente regolamento. In tal caso, il concessionario viene invitato a provvedere nel termine di 15 giorni, scaduti infruttuosamente i quali la concessione viene revocata.
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, adeguatamente certificati;
 - c) revoca dell'autorizzazione commerciale;
 - d) modifica del chiosco o edicola ed accessori ad essi annessi o della sua ubicazione senza la prescritta autorizzazione comunale, accertata dalla autorità competenti. In tal caso, il concessionario viene invitato a provvedere al ripristino o alla presentazione di titolo edilizio in sanatoria nel termine di 15 giorni, scaduti infruttuosamente i quali la concessione viene revocata.
6. La revoca della concessione di suolo pubblico nei casi di cui al comma precedente comporta la rimozione della struttura a cura e spese del concessionario.
7. Le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46 applicata secondo i principi stabiliti dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 48 – Cauzione

1. Il rilascio del permesso di costruire su area di proprietà pubblica è subordinato alla costituzione a favore del Comune di una cauzione di € 5.000,00, -accesa nelle forme consentite dalle norme in materia di appalti pubblici da parte del oggetto richiedente il permesso di costruire- a garanzia dell' impegno a sostenere tutte le spese e gli oneri derivanti dalla rimozione della struttura autorizzata ed al ripristino del suolo pubblico ad essa sottostante.
2. La fideiussione non potrà avere scadenza anteriore a sei mesi successivi alla scadenza della concessione del suolo pubblico.
3. Essa sarà svincolata entro tre mesi dall'avvenuta rimozione dell'edicola o chiosco la quale non potrà avvenire oltre i tre mesi dalla scadenza della concessione o della revoca.

Articolo 49 – Subingressi e cessazioni

1. L' attività è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, ai sensi del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. Il trasferimento della concessione, nei casi di cui sopra, comporta il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e sanitaria.
3. La cessazione dell' attività che non comporta subingresso, dovrà comunque essere comunicata al Comune.

Articolo 50 – Divieti

1. All'esterno della struttura saranno ammessi solo elementi di arredo generico (panchine, giochi per bambini, fioriere, grigliati in materiali leggeri quali supporto a piante rampicanti).
2. E' fatto divieto di esporre la merce vendibile fuori dal perimetro di ingombro assentito per il chiosco o edicola, salvo specifica concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. E' vietato danneggiare o alterare in qualsiasi modo le piantumazioni esistenti e l'aspetto esteriore dei luoghi adiacenti al chiosco o edicola.
4. E' altresì vietato:
 - a) danneggiare, spostare o occultare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - b) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta.
5. E' vietato apportare modifiche dimensionali, tipologiche, estetiche che esulano dalla semplice manutenzione ordinaria dei locali interni senza preventiva idonea procedura edilizia.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla sezione precedente, nonché quelle di cui al presente regolamento.

CAPO V – Tariffa e canone relativi alle occupazioni

Articolo 51 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto

alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata attraverso l'applicazione di riduzioni o maggiorazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
5. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all'allegato A, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
6. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono definiti con delibera di Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 – Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Le occupazioni di spazio soprastante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al c. 826, dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta ad un quarto, come previsto dal successivo comma 829.
6. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni (art. 1 c. 824 L. 160/2019). Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
8. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie

così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 53 – Dimensioni dell'occupazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
3. In occasione di manifestazioni che, richiedono l'occupazione per una superficie eccedente i 1000 mq, ai fini del computo della dimensione dell'occupazione soggetta al canone, si considera la parte oltre tale soglia nella misura del 10% della stessa.

Articolo 54 – Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni di seguito espressamente elencate:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica (c. 833 lett. a) L. 160/2019);
 - b) le occupazioni temporanee o per passi carrai utilizzati esclusivamente da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale – ONLUS: Organismi di volontariato, Organizzazioni non governative e Cooperative sociali di cui rispettivamente alle leggi nn. 266/91, 49/87, 381/91, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato e promozione sociale (APS) che, svolgono attività prevalentemente a favore di soggetti svantaggiati purché risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero Finanze, oppure nei registri Regionali o Provinciali;
 - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano indicazioni di pubblicità e di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; (c. 833 lett. b) L. 160/2019);
 - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
 - e) le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali per una superficie complessiva non superiore a 2 mq., orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali (c. 833 lett. e) L. 160/2019);
 - g) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap (art. 1 c. 833 lett. r) L.160/2019);
 - h) gli accessi carrabili in genere;
 - i) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
 - j) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada posti in essere con le modalità di cui all'art. 25;

- k) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende o simili, fisse o retrattili, e loro proiezione al suolo;
- l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- n) occupazioni temporanee per lavori edili, occupazioni temporanee per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi aventi durata non superiore alle 6 ore per una sola giornata;
- n- bis) occupazioni occasionali di cui all'art. 12, comma 1, lett. a);
 - o) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
 - p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima (c. 833 lett. d) L. 160/2019);
 - q) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola (c. 833 lett. f) L. 160/2019);
 - r) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
 - s) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
 - t) i primi due giorni continuativi di occupazione temporanea per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
 - u) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, riguardanti iniziative di valorizzazione del centro storico e del territorio, del benessere psico-fisico della persona deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel successivo Titolo III del presente Regolamento.
- 3. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 55 – Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 50% per:
 - I. occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
 - II. occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente. Eventuali proroghe vengono concesse senza variazione della riduzione applicata con la prima concessione;
 - III. occupazioni realizzate per manifestazioni con ingresso a pagamento, il cui ricavato sia destinato a scopi benefici o umanitari;
 - IV. occupazioni effettuate da enti pubblici e privati e associazioni che svolgano, senza fine di lucro, attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo così come specificato dall'art. 2 c. 3 del Regolamento per la concessione di contributi destinati agli enti ed associazioni summenzionati (approvato con delibera di C.C. n. 73 del 30.09.2002), che operano nel territorio e di quelli le cui iniziative sono organizzate a favore del territorio e della popolazione del comune;
- b) È disposta la riduzione del canone del 90% per:
 - I. occupazioni effettuate nei parchi del territorio del Comune di Gambettola, da enti, associazioni e persone giuridiche in genere che svolgano abitualmente e in via prevalente l'attività sportiva.
- 2. Per i passi carrabili il canone è determinato moltiplicando la superficie determinata, ai sensi dell'art. 19 c. 3 del presente regolamento, con la tariffa calcolata con il corrispondente coefficiente di appartenenza. Per gli accessi carrabili, per i quali venga richiesto il rilascio della concessione, deve essere corrisposto un importo una tantum corrispondente a venti annualità, a cui viene applicata la tariffa corrispondente abbattuta del 70%.

Articolo 56 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge nella misura di Euro 1,50 per ogni utenza come prevista dall'art. 1 c. 848 della L. 178/2020.
- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 14-quinquies della L. 215/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021 quanto indicato ai precedenti commi si interpreta nel senso che (norma di interpretazione autentica):
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Art. 56 bis – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti al canone previsto dall'art. 1, comma 831 bis della legge 160/2019, per ogni impianto insistente sul territorio comunale.
2. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 57 – Agevolazioni

1. La Giunta Comunale può disporre, con atto motivato:
 - a) il differimento dei termini di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico al verificarsi di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria;
 - b) l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico al verificarsi di provvedimenti legislativi o cause di forza maggiore che potrebbero compromettere la gestione economica delle attività commerciali.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – Disposizioni generali sulla diffusione dei messaggi pubblicitari

Articolo 58 – Disposizioni generali in materia di pubblicità

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 59 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate
 - c) **Pubblicità su veicoli:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 60 – Cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico

1. I cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie massima consentita è di mq. 2,00, comunque con larghezza di m. 1,40, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui al successivo art. 67;
 - b) altezza massima da terra: m. 3,50 compresa la struttura di sostegno.
2. Sono ammessi cartelli pubblicitari sui marciapiedi/banchine stradali e nelle strade che verranno individuate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie. È altresì contemplata la possibilità di installare temporaneamente cartelli e/o gonfaloni e/o standardi pubblicitari di dimensioni (m.1 x m.1,40-2) sui pali della Pubblica Illuminazione
3. Le disposizioni di cui al precedente comma per installazioni temporanee atte a reclamizzare manifestazioni culturali e sportive, spettacoli viaggianti, ecc. varranno per un periodo non superiore a gg. 15 (quindici) e/o promuovere attività commerciali, industriali, di pubblica utilità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, fermo restando le prescrizioni atte a non creare pericolo, intralcio e ostacolo alla visuale della circolazione veicolare e pedonale.
4. I cartelli luminosi su suolo pubblico o comunque aggettanti su di esso sono ammessi solo se conformi alle disposizioni del successivo art. 65.
5. Sono altresì consentite, a discrezione dell'Amministrazione comunale, forme di sponsorizzazione nelle rotatorie, presenti o in fase di realizzazione, regolamentate da apposita Convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 61 – Cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata

1. I cartelli pubblicitari ubicati su aree di proprietà privata possono avere una superficie massima di mq. 4,00 compresa la cornice di supporto, con larghezza massima, per lato, di m.2,00.
2. Nel caso di cartelli con forme circolari o irregolari, per lato maggiore è inteso quello della figura geometrica regolare circoscrivente lo stesso cartello.
3. La distanza dal confine stradale, dovrà essere pari almeno alla dimensione del lato maggiore del cartello, compresa la struttura.

Articolo 62 – Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m. e superiori di m. 1,50 x 0,50.
2. Sono ammesse preinsegne nelle postazioni individuate ed approvate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie.
3. Nei limiti suddetti sarà autorizzata la dimensione meglio compatibile con lo stato dei luoghi (banchine stradali, cigli erbosi, marciapiedi, ecc).

4. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano stesse dimensioni.
5. In ogni area produttiva sono ammessi manufatti con possibilità di inserimento di un numero di preinsegne pari ai lotti presenti nell'area stessa.

Articolo 63 – Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, ubicate nel centro abitato, si classificano, secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali su esercizi di commercio al minuto, esercizi artigianali , pubblici esercizi;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, direzionali ;
 - e) su palina (supporto proprio);
 - f) totem pubblicitari
2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio di cui al precedente comma sono le seguenti:
 - a) lettera a): superficie max mq 1,00 - larghezza massima mt 1,40 ;
 - b) lettera b): superficie max mq 1,00 – altezza massima mt 1,40 ;
 - c) lettera c):superficie max mq 6,00 - larghezza massima non superiore a quella della vetrina/vetrine dell'esercizio;
 - d) lettera d): superficie max mq 20,00 ;.
 - e) lettera e): superficie max mq 1,00 - se di forma diversa dal quadrato valgono le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) .
 - f) lettera f): superficie max mq 4,00 – altezza massima mt 4,00. Fanno eccezione i “monoliti rete ordinaria”, luminosi e non, collocati a bandiera trasversalmente rispetto all'asse stradale e situati in prossimità delle stazioni di servizio, per i quali la superficie massima consentita è di mq 20,00 e l'altezza massima è di mt 7,00.
3. Per tutte le insegne di esercizio a bandiera, applicate su facciate murarie o supporto autonomo, poste trasversalmente all'asse stradale, aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie massima consentita è di mq. 0,50 - compreso la cornice di supporto- e comunque con larghezza o altezza massima di m. 1,00, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di m. 0,50.
4. Non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera luminose,verticali/orizzontali, aggettanti su suolo pubblico.
5. Le tende esterne a protezione di vetrine di negozi, pubblici esercizi, attività produttive in genere possono riportare scritte pubblicitarie.

Articolo 64 – Caratteristiche delle tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine - contenenti impianti pubblicitari – sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
2. Le tende dovranno essere conformi al vigente RUE, e se da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.
3. L'installazione di tende aggettanti su suolo pubblico è assoggettata all'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico, previo relativo nulla-osta di competenza del Servizio LL.PP..

Articolo 65 – Pubblicità luminosa

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli e, conformemente al dettato della legge n. 19/2003, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per

metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione all'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Sono ammessi messaggi lampeggianti e del tipo scorrevole. I messaggi variabili sono consentiti con cadenza di almeno 15 minuti per ciascun messaggio.

Articolo 66 – Impianto di pubblicità o propaganda

1. Rientra in tale categoria qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Gli impianti disciplinati dal presente articolo sono ammessi solo su suolo pubblico, nelle postazioni individuate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie.
3. In particolare, per la sala cinematografica sita in Corso Mazzini n. 51, è consentita l'installazione di bacheche luminose (nel numero massimo di 3 bacheche) sul suolo pubblico antistante l'ingresso alla sala di cui trattasi; ciascuna bacheca dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza massima mt. 1,30 , altezza massima mt. 2 , spessore massimo mt. 0,30;
 - b) distanza minima (perpendicolarmente all'asse stradale): mt. 0,50 dal margine della carreggiata;
 - c) essere realizzata con materiali e finiture tali da non rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
4. Tali impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, non devono superare la superficie di 6 mq.
5. Gli impianti pubblicitari ubicati all'interno del centro abitato devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie massima consentita è di mq. 18, comunque con larghezza di m. 6, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui all'art. 11;
 - b) altezza massima da terra: m. 5 compresa la struttura di sostegno.

Articolo 67 – Distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è autorizzato fermo restando i divieti di cui all'art. 51 comma 3 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le seguenti norme di sicurezza, prevalenti anche qualora siano osservate le distanze medesime:
 - a) l'avvistamento tempestivo della segnaletica stradale e la non interferenza con essa per posizione, forma e colore;
 - b) la visuale alle intersezioni, nelle curve e in uscita dai passi carrai.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al precedente comma è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) distanze minime (parallelamente all'asse stradale):
 - I. a mt. 20 dalle intersezioni e qualora successive intersezioni non consentano tale distanza nella posizione mediana;
 - II. a mt. 25 dai segnali stradali di pericolo, precedenza, obbligo e divieto;
 - III. a mt. 20 dal punto di tangenza delle curve;

IV. a mt.10 da altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo comunque aggettanti su suolo pubblico;

b) distanze minime (perpendicolarmente all'asse stradale):

I. a mt. 0.50 dal margine della carreggiata.

3. E' consentito derogare alle suddette distanze per tutti i mezzi pubblicitari ubicati all'interno del Centro Abitato, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.
4. Per tutte le preinsegne ed i cartelli pubblicitari di dimensioni minime (m.1,25-2,50 x m. 1,50-2,00) e per la pubblicità luminosa, le distanze dalle intersezioni e dai segnali stradali possono essere ridotte rispettivamente a m. 3,00 subordinatamente al rispetto delle norme di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo.
5. In deroga alle indicate distanze è consentito l'installazione di transenne parapetonali, sempre che siano rispettate le condizioni dell'art.23 del Codice della Strada.
6. Per la collocazione di segnali di pubblica utilità, di interesse pubblico e per impianti contenenti indicazioni viarie, toponomastiche, commerciali e pubblicitarie sono ammesse deroghe al presente Regolamento, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.

Articolo 68 – Disposizioni comuni ai precedenti articoli

1. L'altezza minima dal piano del terreno, nel caso di strutture pubblicitarie, ubicate o aggettanti su suolo pubblico, privato di uso pubblico, comunque aperto al pubblico, ove si svolga circolazione pedonale, è fissata in mt. 2,50 al bordo inferiore della cornice di sostegno. Qualora sia interessata la banchina stradale, ove può svolgersi circolazione veicolare, i competenti Uffici Comunali valuteranno l'opportunità di indicare, un'altezza minima dal suolo non inferiore a m. 4,50.
2. Superfici e distanze sopra indicate sono comprensive della cornice di supporto; le distanze s'intendono misurate dall'estremità più sporgente, verso la strada, della struttura pubblicitaria (sostegno e targa).
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari, di cui ai precedenti articoli, deve rispettare i criteri di un corretto inserimento sia ambientale che architettonico; all'uopo è data facoltà ai competenti Uffici comunali, di imporre ulteriori restrizioni, debitamente motivate, alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, al fine di contemperare le esigenze del richiedente con i criteri suddetti e con la disposizione generale di cui all'art. 23 comma del D.Lgs 285/1992.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di dimensioni, ubicazioni, caratteristiche, si rinvia alla disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione/attuazione.

Articolo 69 – Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
2. L'autorizzazione può essere richiesta dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992.
3. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele Pubblicitarie), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.
4. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un'ora, nella sede stradale e nelle sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata

impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime sanzionatorio previsto dal presente regolamento.

5. In occasione di particolari manifestazioni, di carattere culturale, sportivo, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.
6. In ogni caso, i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.
7. È altresì vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all'art. 54 lett. G) del D. Lgs 285/92 e art. 203 comma II lett. Q) del D.P.R. 495/92, al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all'attività svolta.
8. Le infrazioni sono soggette al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 23 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
9. Per la regolamentazione della pubblicità sui veicoli si fa riferimento all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 70 – Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50% considerando permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dal comma 821 lett. g L. 160/2019). L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione pubblicitaria abusiva sia successivamente regolarizzata.

Articolo 71 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. c) della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.1998, successivamente modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.06.2011.
Si richiama inoltre il "Piano per il riordino della segnaletica pubblica/privata e degli impianti di arredo urbano" approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 09.03.2010 e successivamente integrato con delibera di G.C. n. 172/2011 e n. 58/2013.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed

ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

CAPO II – Disposizioni procedurali sulla diffusione dei messaggi pubblicitari

Articolo 72 – Presentazione della domanda e competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, anche a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
2. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione e precisamente:
 - a) per le autostrade e le strade statali – Direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione – Società concessionaria;
 - c) per le strade militari – comando territoriale competente;
 - d) per le strade Regionali – Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna;
 - e) per le strade Provinciali – Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Patrimonio e concessioni;
 - f) per le strade comunali – Comune di GAMBETTOLA.
3. All'interno del centro abitato, di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento, la domanda deve essere presentata al Comune, competente al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, qualora si tratti di strada statale, regionale o provinciale. Qualora sussistesse una convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità, lo stesso Comune è autorizzato a derogare l'obbligo dell'autorizzazione di cui sopra.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e la loro collocazione viene autorizzata da RFI previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.
5. Qualora la loro installazione, in qualunque zona del territorio comunale, comporti attività di trasformazione urbanistica in relazione alle dimensioni, allo stabile ancoraggio al suolo tramite pali, basamenti, etc. è necessario titolo abilitativo edilizio da presentarsi in sostituzione della richiesta di autorizzazione.

Articolo 73 – Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, dovrà essere redatta su appositi modelli forniti dal Comune e/o dalla Ditta aggiudicataria e comunque scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.gambettola.fc.it) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) disegni dell'opera, compreso l'eventuale sostegno, quotato, in scala 1:20 in duplice copia;
 - b) relazione descrittiva con indicazione dei materiali, colori e delle modalità di messa in opera;
 - c) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre, in duplice copia. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante;
 - e) planimetria in scala 1:2000, in duplice copia, ove è riportata la posizione esatta nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - f) autodichiarazione redatta su apposito modello;

- g) copia del nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora la stessa non sia di proprietà comunale;
- h) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per gli immobili soggetti a vincolo.

Prima della entrata in esercizio degli impianti luminosi dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22-01-2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti". Per tutti gli impianti dovrà essere prodotta dichiarazione di corretto montaggio.

- 2. Gli elaborati di cui ai punti a), b) dovranno essere firmati dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato, se l'opera verrà realizzata in economia.
- 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (commerciale, artigianale, artistica, professionale, ecc.) e potrà comprendere più impianti.
- 4. L'obbligo di presentare la suddetta domanda in bollo decade nel caso esista una Convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità.
- 5. Se esiste la Convenzione di cui al punto 4, la ditta aggiudicataria, in nome e per conto del Comune di Gambettola, riceverà le richieste degli interessati in carta semplice, iscrivendole in apposito registro, fornendo agli interessati la prova dell'avvenuta registrazione, ed effettuerà l'esame delle richieste di autorizzazione di cui all'articolo 64 del presente Regolamento, garantendo la necessaria consulenza ai richiedenti e la necessaria informazione al Comune stesso. Nell'espletamento degli esami delle richieste la ditta aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente al Regolamento Comunale, esprimendo pareri tecnici ed esercitando il controllo sulla esecuzione, nonché informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio; dovrà inoltre redigere il rendiconto annuale della imposta locale della pubblicità e degli aggi comunali. Il costo dell'istruttoria a carico degli interessati è fissato ad € 25,00 (indicizzato annualmente secondo le tariffe Istat) per ognuna delle richieste pervenute alla ditta aggiudicataria. Copia della documentazione pervenuta e di quella rilasciata in formato elettronico sarà depositata agli atti del Comune.

Articolo 74 – Rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione, acquisito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale, è rilasciata in bollo dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza e/o in carta semplice dall'incaricato della ditta aggiudicataria entro 30 gg decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale e/o la ditta aggiudicataria inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. La documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella lettera di richiesta. In caso di mancata consegna dei documenti integrativi entro i termini prescritti, la domanda presentata si intende respinta.
- 2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione della autorizzazione del competente organo di tutela del vincolo.

Articolo 75 – Interventi di sostituzione e modifica

- 1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il testo del messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
- 2. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. In caso di silenzio dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

Articolo 76 – Termine di validità dell'autorizzazione

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è di anni 3 e dovrà essere espressamente indicato sul titolo medesimo. Nel caso di installazioni provvisorie i termini iniziale e finale saranno espressamente indicati nel provvedimento.

Articolo 77 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine naturale.
3. L'istanza di rinnovo deve essere prodotta unicamente dalla ditta intestataria del titolo a cui essa si riferisce.
4. Qualora le condizioni non siano variate rispetto al tempo del rilascio, e non venga richiesta alcuna modifica al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autorizzazione (documento originale) nonché della dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni.
5. Nella ipotesi di rinnovo con modifiche ovvero di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda, tutta la documentazione prevista per il rilascio.

Articolo 78 – Subingresso

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività e di conseguenza nella titolarità dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il subentrante è tenuto a presentare, entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione, domanda redatta su apposito modello corredata da:
 - a) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 74 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata, da rendersi su apposito modello.
2. Qualora, invece, a seguito di subingresso, il subentrante intenda effettuare modifiche all'installazione autorizzata, che possano riguardare il contenuto del messaggio pubblicitario o altri aspetti del mezzo pubblicitario, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista per il rilascio di nuova autorizzazione.

Articolo 79 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno qualora le strutture stesse sino state installate dal privato;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dagli eventuali regolamenti condominiali.
3. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata al possesso dei necessari titoli abilitativi relativi ai locali interessati ed all'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata o nelle 24 ore del primo giorno feriale successivo alla conclusione o comunque nel termine previsto nell'autorizzazione,

ripristinando lo stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali, se interessate.

Articolo 80 – Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione / licenza all'esercizio dell'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività a cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 60 giorni successivi al rilascio.

Articolo 81 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sempre revocabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità, di pubblico interesse e/o per l'eventuale realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 82 – Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del territorio comunale ed in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private in vista di strade di proprietà del Comune di GAMBETTOLA, l'interessato al rilascio del nulla-osta tecnico è tenuto a presentare domanda al Comune, allegando la documentazione di cui all'art. 73 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f). Nel caso in cui sia necessario parere o autorizzazione di Enti esterni, qualora non allegati all'istanza verranno richiesti d'ufficio dal servizio comunale interessato.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà rilasciato il provvedimento di nulla-osta ovvero di diniego.

CAPO III – Particolari tipologie di messaggi pubblicitari

Articolo 83 – Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, dalla data di efficacia delle comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (CILA SCIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.
2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.
3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili o altre modalità, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare pannelli o teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se

previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.
5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale

Articolo 84 – Pubblicità fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da casa di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, previa specifica autorizzazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Gambettola approvato con delibera di C.C. n. 34 del 29.07.2015 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 76/2017, n. 24/2018, 46/2018, n. 77/2018, n. 34/2020.

Articolo 85 – Volantini

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il materiale pubblicitario consistente in opuscoli, foglietti o materiali simili potrà essere consegnato unicamente a mano dei destinatari ovvero depositato nelle apposite buche delle lettere.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Gambettola approvato con delibera di C.C. n. 34 del 29.07.2015 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 76/2017, n. 24/2018, 46/2018, n. 77/2018, n. 34/2020.

Articolo 86 – Pubblicità sulle transenne parapedonali

1. Le transenne parapedonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. È consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapedonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza.
4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
5. Non è consentita l'installazione di transenne parapedonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

Articolo 87 – Casi Particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandierine, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità o stagionalità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h) dell'articolo 73.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate al piano terra ovvero al piano superiore nelle aperture poste su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

CAPO IV – Tariffa e canone relativi alle esposizioni pubblicitarie

Articolo 88 – Criteri per la determinazione del canone per l'esposizione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
2. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
3. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
4. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
5. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
6. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
7. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
9. Per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
11. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;

12. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
13. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
14. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
15. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
16. Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi alla diffusione di messaggi pubblicitari, e si arrotonda al metro quadrato superiore per le frazioni di esso, salvo il limite di esenzione previsto dalla lettera d) del successivo articolo.

Articolo 89 – Esoneri ed esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - b) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
 - c) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) Le insegne di esercizio, come definite all'art. 63, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
 - e) Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
 - f) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli

impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

- i) I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 90 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
 - a) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
 - b) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
 - c) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
 - d) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;
 - e) Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;
 - f) Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad
€ 12,00;
 - g) All'esposizione di striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - h) Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
 - i) Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
 - j) Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato;
 - k) Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;

- l) Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
 - m) Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.
2. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni sono cumulabili.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 91 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Articolo 92 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 71.

Articolo 93 – Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 94 – Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

- dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e) Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f) Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
 - g) L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - h) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
 - i) L'ufficio affissione mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - j) Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
 - k) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 95 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1 comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore definito con delibera di Giunta Comunale.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.
6. La misura minima di canone comunque dovuto è pari ad € 15,00.

Articolo 96 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi,

previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di affissione abusiva di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 97 – Riduzioni

1. È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b. I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - c. I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - d. Gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto dell'affissione deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Articolo 98 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 99 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo;
- 2 – bis. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno, mediante versamento da effettuarsi con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio o autorizzatorio.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante, nel caso in cui la variazione venga richiesta oltre il 31 gennaio. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 101 e 102 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Sia per le occupazioni ed esposizioni permanenti che per quelle temporanee non sono dovuti versamenti di somme, a titolo di canone, inferiori ad Euro 2,07 (duevirgolazerosette) relativamente alla riscossione spontanea e ad Euro 12,00 (dodici), comprensive di canone, sanzioni ed interessi, relativamente alla riscossione coattiva.
10. Nell'ipotesi di nuova concessione o autorizzazione permanenti o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione o autorizzazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio/autorizzatorio, il cui rilascio e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
11. A tal proposito gli uffici competenti per il rilascio della concessione o autorizzazione provvedono al calcolo corretto dell'importo dovuto, come previsto dall'art. 6 comma 2.
12. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.
13. Per importi dovuti superiori ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione del versamento in quattro rate senza applicazione di interessi, scadenti la prima, il 30 aprile e le successive il 31 luglio, il 31 ottobre e 16 dicembre.
14. Il pagamento del canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione o all'esposizione, salvo il pagamento in due rate senza interessi se gli importi dovuti sono superiori ad Euro 1.000,00. La prima rata è pagata anticipatamente prima dell'occupazione o dell'esposizione, mentre la scadenza della seconda rata sarà stabilita dall'ufficio, comunque entro la fine dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.

15. Se trattasi di occupazioni o di esposizioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente, il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

Articolo 100 – Rimborsi per rimozione anticipata

1. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 101 – Accertamenti – Recupero canone – Rimborsi

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 180 gg. dalla data di presentazione della stessa e sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso di interesse legale, fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. 38 del 30/07/2020. In ogni caso non sono effettuati rimborsi di somme, comprensive di canone ed interessi, inferiori ad Euro 12,00 (dodici,00).

Articolo 102 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il

ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 105 del presente regolamento.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 103 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 104 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 105 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 106 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni del Titolo II, Capo IV (Dehors e Chioschi), la cui entrata in vigore è sospesa fino alla vigenza dell'attuale R.U.E., per effetto della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017. Il presente regolamento è applicato, a partire dal 01 gennaio 2021, in materia di dehors e chioschi, limitatamente alla disciplina sul canone unico patrimoniale.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal comma 1.
4. Per il primo anno di applicazione (2021) il termine di pagamento è posticipato al 30 giugno.
5. Per il solo anno 2022, per le occupazioni permanenti effettuate da pubblici esercizi e da attività artigianali alimentari, compresi i chioschi, al fine del riconoscimento delle esenzioni COVID previste rispettivamente dalla normativa nazionale e da delibera di Giunta Comunale, la tariffa è stata parametrata a mesi.

ALLEGATI:

ALLEGATO A: Classificazione del Comune in categorie in relazione alle occupazioni di suolo pubblico

ALLEGATO B: Classificazione del Comune in categorie in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari